



COMUNE DI CERVETERI


(Provincia di Roma)

Area III^A - Assetto Uso e Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica

Procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento del "Servizio di Trasporto Pubblico Locale nei Comuni di Ladispoli e Cerveteri"

SCHEMA DI CONTRATTO

Agenzia Regionale per la Mobilità Lazio - Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro Nunzi



PREMESSA

- Art. 1 Recepimento della premessa
- Art. 2 Finalità del contratto
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto del contratto
- Art. 5 Corrispettivo
- Art. 6 Modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 7 Tariffe
- Art. 8 Prestazioni aggiuntive
- Art. 9 Subaffidamento del servizio TPL
- Art. 10 Obblighi generali dell'ente concedente e dell'impresa affidataria
- Art. 11 Obblighi particolari dell'ente concedente
- Art. 12 Obblighi particolari dell'impresa affidataria
- Art. 13 Carattere del servizio
- Art. 14 Riservatezza dei dati sensibili
- Art. 15 Controllo del servizio
- Art. 16 Divieto di cessione del contratto
- Art. 17 Personale e vestiario
- Art. 18 Responsabilità, Assicurazione e fidejussione
- Art. 19 Cauzione definitiva
- Art. 20 Penali
- Art. 21 Risoluzione del contratto
- Art. 22 Controversie
- Art. 23 Registrazione
- Art. 24 Disposizioni finali

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Cerveteri, nella Residenza Comunale in Piazza Risorgimento n. 1;

Avanti a me Dott.sa Luisa COGLIANO, Segretario del Comune di Cerveteri (RM) e in tale qualità autorizzato a riceverne gli atti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs 267/18.08.2000, senza assistenza di testimoni avendolo le parti con il mio consenso richiesto e non ricorrendo le condizioni ostative di cui all'art. 48 della Legge 89/1913;

TRA

Il Comune Cerveteri, con sede in I-00052 Cerveteri (RM), Piazza Risorgimento n. 1, codice fiscale (in breve : «c.f.») n. _____, nel seguito sinteticamente definito anche l'«ente concedente», (quale Comune capofila in convenzione di funzione con il Comune di Ladispoli ai sensi degli artt. 30, D.Lgs. 267/2000 e 15 L. 241/1990) a firma del signor/ra _____, nato/a a _____, il _____, cittadinanza _____, domiciliato/a per la carica presso il suddetto indirizzo, nel suo ruolo di _____ *pro tempore*, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente concedente, come da delibera di _____ n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge,

E

La _____ iscritta all'ufficio del registro imprese al n. _____, per il tramite della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (in breve : «C.C.I.A.A.») di _____, repertorio economico amministrativo (in breve : «R.E.A.») n. _____, quale società dotata di personalità giuridica *ex art. 2331 codice civile* (in breve : «C.C.») e art. 9, L. 475/1968, con sede legale in I-_____ (_____) Via _____, n. _____, c.f. n. _____, p.i. _____, costituitasi con atto _____ in data _____, scadente il 31/12/_____, nel seguito sinteticamente definita anche «l'impresa affidataria», in quanto aggiudicatario con gara del servizio, a firma del signor/ra _____, nel suo ruolo di legale rappresentante *pro-tempore*, nato/a a _____, il _____, cittadinanza _____, domiciliato/a per la carica presso il suddetto indirizzo, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'impresa affidataria sopra citata, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____;

e nel seguito congiuntamente anche definiti come «*le parti*» o, in via disgiunta, rispettivamente come la «*parte*»;

I detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO CHE

- i Comuni di Cerveteri e Ladispoli hanno deciso di addivenire ad una gestione associata del servizio di trasporto pubblico mediante l'espletamento di un'unica procedura ad evidenza pubblica con l'individuazione di un soggetto
 - a tal fine è stata approvata una Convenzione di funzioni, giuste delibere di Consiglio Comunale n. 17 del 17 aprile 2014 (Comune di Cerveteri) e n. 7 del 16 aprile 2014 (Comune di Ladispoli);
 - la suddetta Convenzione di Funzioni ha stabilito che il Comune Capo convenzione, cui sono state delegate le funzioni di espletamento della procedura di gara e le future attività di gestione, controllo e vigilanza del contratto che andrà stipulato con l'impresa affidataria, è il Comune di Cerveteri. Decorso il primo quadriennio le funzioni di Comune Capo convenzione saranno assunte dal Comune di Ladispoli, il quale subentrerà al presente contratto, quale ente concedente, nei rapporti con l'impresa affidataria;
 - il Comune di Cerveteri, quale comune capofila per il primo quadriennio, in data _____ ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico di linea da espletarsi nei territori dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli;
 - con determina n. _____ del _____ del _____ la gara è stata aggiudicata al sopra citato soggetto aggiudicatario;
 - il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del servizio nel seguito trattato;
 - il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche (non sostanziali) previo accordo tra l'ente concedente e l'impresa affidataria, nel rispetto dei limiti di legge. La parte che intende attivare tale facoltà, dovrà inoltrare formale proposta all'altra parte, la quale dovrà mettere in evidenza i seguenti elementi:
 - a) motivazione della richiesta ed esposizione dei contenuti;
 - b) benefici ottenibili dalla collettività;
 - c) aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) i tempi di attivazione suggeriti;
 - e) quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta;
-

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

1. Le premesse sono parte integranti ed inscindibili del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.

Art. 2

Finalità del contratto

1. Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'ente concedente e l'impresa affidataria, circa il servizio affidato a quest'ultima a seguito di procedura di gara, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci, al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'impresa affidataria e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, in favore della cittadinanza servita.

2. Il presente contratto rappresenta le linee-guida alle quali l'impresa affidataria dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio.

Art. 3

Durata

1. La durata del presente contratto è pari ad anni 8 (otto) decorrenti dal momento della stipula. E' espressamente escluso il rinnovo.

2. L'ente affidante potrà disporre la proroga del presente contratto per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) dalla sua scadenza o, comunque, per il periodo necessario per l'espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

3. Nel caso di cui al comma 2), l'impresa affidataria si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio sino all'individuazione del nuovo gestore del servizio.

Art. 4

Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto di linea urbano nel Comune di Cerveteri e nel Comune di Ladispoli.

2. Il servizio affidato è descritto nel capitolato speciale di appalto e nel programma di esercizio allegati al presente contratto.

3. Il programma di esercizio potrà essere modificato solo d'intesa tra le parti, con le modalità i

cui alla lettera *g* delle Premesse al presente contratto.

3. Le eventuali variazioni che saranno richieste dai Comuni verranno attuate dall'impresa affidataria previo aggiornamento del corrispettivo, così come specificato al successivo art. 8.

Art. 5

Importo dell'appalto e corrispettivo

1. L'importo complessivo del presente appalto è pari a € _____ IVA esclusa, per un corrispettivo chilometrico pari a € _____ oltre IVA e per un numero di chilometri pari a _____, così come risultante dagli atti di gara.

2. Il corrispettivo a favore dell'impresa affidataria è assicurato dal Bilancio della Regione Lazio, mentre l'IVA pari al 10% rimane a carico dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli.

3. Oltre al corrispettivo di cui al comma 1, spettano all'impresa affidataria gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e dalla pubblicità sui bus, nonché per le prestazioni aggiuntive di cui al successivo art. 8.

4. Ove l'Amministrazione regionale diminuisse l'importo del corrispettivo destinato al servizio, l'ente concedente ridurrà proporzionalmente in percentuale l'ammontare dei chilometri di esercizio.

5. Restano fermi gli incrementi chilometrici gratuiti che l'affidataria ha proposto all'ente concedente in sede di gara.

Art. 6

Modalità di pagamento del corrispettivo, fatturazione elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 5 sarà pagato all'impresa affidataria, previa presentazione da parte di quest'ultima di 6 (sei) fatture bimestrali anticipate.

2. L'ente concedente, una volta ricevuta la fattura, la invierà nel termine massimo di 5 (cinque) giorni alla Regione Lazio e, per conoscenza, all'impresa affidataria.

3. Il pagamento del corrispettivo da parte della Regione Lazio avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa regionale in materia di assegnazione e erogazione dei contributi. Il pagamento dell'IVA a carico dei Comuni avverrà negli stessi termini.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni l'impresa affidataria potrà richiedere il pagamento unicamente mediante invio della fattura elettronica.

5. Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. gli estremi bancari su cui verrà effettuato il pagamento del corrispettivo all'impresa affidataria sono i seguenti:

Art. 7

Tariffe

1. Il servizio verrà svolto secondo le seguenti tariffe a carico degli utenti, che verranno applicate sull'intera rete:

- a) biglietto ordinario, durata 90 minuti: € 1,10;
- b) biglietto ordinario, durata 90 minuti, venduto a bordo: € 2,00;
- c) abbonamento settimanale: € 7,00; (per l'intera rete)
- d) abbonamento mensile: € 23,00; (per l'intera rete)
- e) abbonamento annuale studenti (9 mesi): € 170,00 (per l'intera rete)
- f) abbonamento annuale: € 230,00. (per l'intera rete)

2. Restano ferme le eventuali agevolazioni tariffarie, rispetto alle tariffe ordinarie, previste dall'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, ossia:

- a) _____,
- b) _____.

Art. 8

Prestazioni aggiuntive

1. Gli enti concedenti si riservano la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione, incrementi del numero dei chilometri da effettuare da parte dell'affidataria, agli stessi prezzi e condizioni del presente contratto.

2. In casi eccezionali, quali emergenze di ordine pubblico, possono essere richiesti servizi con ordinanza del Sindaco che saranno segnalati nelle forme e secondo le procedure previste dalla contabilità dell'ente concedente. Con riferimento a tale eventualità, l'impresa affidataria dovrà trasmettere nel più breve tempo possibile il relativo preventivo di spesa.

Art. 9

Subaffidamento del servizio

1. E' consentito il subaffidamento del servizio, previa autorizzazione dell'ente concedente, nella misura massima del 12,5% (dodicivirgolacinque per cento) ai sensi della Legge Regione Lazio n. 30/1998 e s.m.i.

2. Resta inteso che le imprese che andranno a svolgere il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione, sia di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e finanziaria in relazione alla percentuale subaffidata, previsti dal disciplinare di gara, pena la mancata autorizzazione da parte dell'ente concedente.

3. L'impresa subaffidataria dovrà comprovare all'ente concedente il possesso dei suindicati requisiti prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

4. L'impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio svolta, tutti gli obblighi previsti nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati, a carico dell'impresa affidataria.
5. Resta altresì inteso che l'impresa affidataria resta la sola responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente concedente con il presente contratto.
6. Tutto ciò premesso: 1) l'impresa affidataria deve depositare il contratto di sub-affidamento presso l'ente concedente, almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 2) l'impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
7. L'Ente concedente non provvederà al pagamento diretto dell'Impresa subaffidataria. L'impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l'avvenuto pagamento all'Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva.
8. L'impresa affidataria può dare in locazione, comodato o usufrutto, secondo le norme vigenti, impianti ed automezzi necessari per l'esercizio di tutti o di parte dei servizi sub affidati.
9. L'Ente concedente potrà effettuare controlli in ogni momento sull'operato dell'Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente concedente e impresa affidataria. A tal fine l'Impresa subaffidataria dovrà agevolare l'Ente concedente nelle operazioni di controllo.
10. In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in subaffidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà dell'ente concedente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10

Obblighi generali dell'ente concedente e dell'impresa affidataria

1. L'ente concedente si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte dell'impresa affidataria. A tal fine è stato costituito tra i Comuni di Ladispoli e Cerveteri un ufficio intercomunale addetto alle funzioni associate per la gestione del servizio.

2. Nell'ambito del servizio in esame, l'ente concedente è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni proprie del titolare dell'esercizio, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente.

3. In particolare, l'ente concedente si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990 e del D. Lgs. 267/2000.

4. L'ente concedente si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto, a collaborare con l'impresa affidataria, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nelle competenze istituzionali dell'impresa affidataria.

5. L'impresa affidataria si impegna, così come si impegnerà:

- a) ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;
- b) a svolgere il servizio ad esso affidato con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi;
- c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario.

Art. 11

Obblighi particolari dell'ente concedente

1. L'ente concedente si impegna, in particolare:

- a) a garantire per tutta la durata del contratto lo stanziamento delle risorse economiche necessarie per la copertura dell'IVA, nonché a coprire i costi degli eventuali incrementi chilometrici derivanti dall'espletamento dei servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 8;
- b) a favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l'ente concedente e l'impresa affidataria;
- c) ad informare l'impresa affidataria, su richiesta di quest'ultima, sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;

- d) a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso dell'ente concedente (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o *privacy* di legge;
- e) a dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo l'impresa affidataria sulle modifiche ai regolamenti dell'ente concedente che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;
- f) a nominare un responsabile dell'ufficio intercomunale addetto alle funzioni associate per la gestione del servizio con il compito di mantenere i rapporti con l'impresa affidataria e verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 12

Obblighi particolari dell'impresa affidataria

1. L'impresa affidataria, pena la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21, si obbliga:
 - a) a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nella convenzione di funzioni, nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati e nella carta della mobilità;
 - b) a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
 - c) all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, si impegna altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - d) a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere l'ente concedente da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
 - e) a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, così come integrato dalla propria offerta;
 - f) a garantire, per tutta la durata dell'appalto un parco mezzi con le caratteristiche indicate all'art. 11 del capitolato speciale di appalto, di numero non inferiore a 15, di

classe ambientale non inferiore a euro 5 e con età singola non superiore ad anni 5. Sarà pertanto obbligo dell'impresa affidataria provvedere alla sostituzione dei mezzi obsolescenti durante l'esecuzione del servizio;

- g) ad aderire, su richiesta dell'ente concedente, al sistema Metrebus o altro sistema di bigliettazione integrata regionale;
- h) ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo unico sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;
- i) ad assumere il personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio da parte dei precedenti soggetti affidatari, come indicato in sede di gara, e ad applicare ai dipendenti il CCNL vigente;
- j) a stipulare apposite polizze assicurative RCA, RCT, RCO e apposita fidejussione atta a garantire il pagamento degli stipendi per il personale dipendente, di cui al successivo art. 18.

2. L'impresa affidataria, pena l'applicazione di penali di cui al successivo art. 20, si obbliga, altresì:

- a) a garantire la puntualità e la regolarità del servizio;
- b) a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza sia a bordo che a terra sulle caratteristiche del servizio che sugli orari, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, così come previsto all'art. 17 del capitolato speciale di appalto;
- c) a nominare e comunicare, prima dell'avvio del servizio, un direttore/responsabile di esercizio in possesso dei requisiti previsti dal DM 448/1991 e D.Lgs. n. 395/200 e s.m.i.;
- d) a comunicare l'elenco del personale impiegato e l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione, nonché le eventuali sostituzioni dei mezzi durante l'esecuzione dell'appalto;
- e) a comunicare copia delle polizze assicurative e delle fidejussioni stipulate;
- f) a rendicontare, con cadenza mensile l'ente concedente e con cadenza annuale la Regione Lazio e l'ente concedente, in merito alla gestione del servizio. La

rendicontazione avviene secondo i parametri indicati all'art. 18 del capitolato speciale di appalto;

- g) ad approntare entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del presente contratto, la Carta della mobilità da sottoporsi all'ente concedente per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del *fac-simile* per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) che comprende, tra l'altro, le ipotesi di indennizzo all'utenza per disservizio. La Carta dovrà essere aggiornata almeno ogni 2 (due) anni nella parte che interessa gli obiettivi iniziali (qualitativi e quantitativi), i calendari di raggiungimento nell'arco di ogni anno interessato, e quindi la situazione iniziale/finale del biennio;

3. Sulla base della propria offerta tecnica l'impresa affidataria si è obbligata, pena la risoluzione del contratto:

- a) _____;
b) _____;
c) _____.

Art. 13

Carattere del servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto, quindi, alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.

2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, del capitolato speciale e relativi allegati, l'ente concedente potrà dichiarare la risoluzione del contratto da parte dell'impresa affidataria e sostituirlo con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa impresa affidataria così come previsto al successivo art. 21 comma 5.

Art. 14

Riservatezza dei dati sensibili

1. L'impresa affidataria garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla *privacy*), con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dei dipendenti.

Art. 15

Controllo del servizio

1. L'ente concedente si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste dal capitolato speciale, senza che l'impresa affidataria possa eccepire nulla al riguardo, anche tramite l'accesso ai dati forniti dal sistema AVM.
2. L'ente concedente (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, TUSSL) può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'impresa affidataria, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.
3. In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'ente concedente può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva, ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e salute sul lavoro e/o della *privacy* ai sensi di legge.
4. L'ente concedente, per il tramite della Polizia Municipale, può sottoporre in qualunque momento gli autobus destinati all'esecuzione del servizio a verifica di idoneità presso i centri dalla stessa indicati.
5. L'impresa affidataria presta all'ente concedente (o al soggetto da esso incarico) ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.
6. L'impresa affidataria sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
7. L'ente concedente si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 16

Divieto di cessione del contratto

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'ente concedente. Il tutto, pena la risoluzione del contratto e il rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'ente concedente per effetto della inadempienza.

Art. 17

Personale e vestiario

1. E' fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSL e s.i. e della *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003.
2. E' fatto obbligo all'impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada e delle regole tipiche di un comportamento di guida prudente.
3. Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo di esecuzione del servizio.
4. Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'impresa affidataria stessa, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.
5. Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato con allegati e nel Contratto.

Art. 18

Responsabilità, Assicurazione e fidejussione

1. L'impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente concedente da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
2. In particolare sarà a carico esclusivo dell'impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e, a tal uopo, l'impresa affidataria dovrà manlevare e garantire l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità dell'impresa affidataria si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni

preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.

3. L'impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto:

- a) per la responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.») di massimale adeguato e non inferiore € 5.000.000,00 (cinque milioni) euro per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali;
 - b) per la responsabilità civile auto (in breve: «R.C.A.») di massimale adeguato e non inferiore € 20.000.000,00 (venti milioni) euro per sinistro complessivo/ € 15.000.000,00 (quindici milioni) per danni a persone / € 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a cose;
 - c) per la responsabilità verso prestatori di opera (in breve: «R.C.O.») di massimale adeguato e non inferiore € 1.500.000,00 (uno virgola cinque milioni) euro per sinistro e per persona;
- Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico dell'impresa affidataria.

4. L'ente concedente potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

5. L'impresa affidataria dovrà provvedere, per tutta la durata del contratto, alla stipula di apposita polizza fidejussoria di importo pari a € _____, atta a garantire il pagamento dello stipendio al personale dipendente per un periodo pari a 6 (sei) mesi. Resta inteso che il mancato pagamento degli stipendi per 3 (tre) mesi sarà causa di risoluzione del contratto.

6. L'impresa affidataria si obbliga a sollevare l'ente concedente da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente concedente rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'impresa affidataria ed i suoi eventuali subaffidatari, fornitori e terzi in genere.

7. L'impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Art. 19

Cauzione definitiva

1. A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto è stata costituita da parte dell'impresa affidataria una cauzione definitiva di importo pari a € _____, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

2. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/06.

3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa affidataria dovrà reintegrarla sino all'importo convenuto, entro il termine di venti giorni.

4. La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e, quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell'ente concedente, e quindi, in via generale, sino a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo soggetto affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con l'ente concedente.

Art. 20

Penali

1. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, l'ente concedente provvederà ad applicare all'impresa affidataria le seguenti penali:

- a) mancata effettuazione del servizio su una linea per l'intera giornata: € 1.000,00
- b) mancata effettuazione di una corsa: € 200,00
- c) mancato completamento di una corsa: € 100,00
- d) ritardi nell'effettuazione di una corsa (max anticipo/ritardo 3/7 minuti): € 100,00
- e) variazione del servizio rispetto al programma di esercizio (al giorno): € 250,00
- f) vestiario indecoroso del personale operativo: € 200,00
- g) mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità indicate in sede di gara: € 250,00
- h) sostituzione dei mezzi rispetto a quelli aventi le caratteristiche indicati in sede di gara, senza preventiva autorizzazione dell'ente concedente (per ogni mezzo): € 500,00
- i) mancata rendicontazione annuale del servizio: € 3.500,00
- k) mancata rendicontazione mensile del servizio: € 500,00
- l) mancate comunicazioni previste dal presente contratto (per ogni comunicazione): € 2.500,00
- m) mancata predisposizione della carta della mobilità nei termini previsti dal presente contratto e mancato aggiornamento della stessa: € 5.000,00
- n) mancata o incompleta informazione all'utenza: € 1.500,00.

2. La penale verrà applicata previa contestazione in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa affidataria, la quale avrà 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni.

3. L'importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture non ancora pagate e, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

Art. 21

Risoluzione del contratto

1. L'ente concedente ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, l'ente concedente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente contratto e nel capitolato speciale di appalto ed in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente da parte dell'impresa affidataria;
 - b) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;
 - c) mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell'impresa affidataria;
 - d) gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti da parte dell'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell'ente concedente;
 - e) cessazione o liquidazione o fallimento da parte dell'impresa affidataria o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;
 - f) gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato.
3. L'impresa affidataria diffidata, può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.
4. In caso di risoluzione del contratto verrà meno anche il subaffidamento senza che le imprese subaffidatarie potranno vantare alcun tipo di pretesa nei confronti dell'ente concedente.
5. In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'ente concedente ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il

risarcimento dei danni che possano essere derivati all'ente concedente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 22

Controversie

1. Ogni controversia tra l'ente concedente e impresa affidataria, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Civitavecchia.

Art. 23

Registrazione

1. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata con firme non autenticate, sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico dell'impresa affidataria.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Resta inteso che, in ossequio alle disposizioni previste nella Convenzioni di funzioni, così come espressamente richiamato nelle premesse del presente contratto, decorso il primo quadriennio dalla stipula del contratto, le funzioni di Comune Capofila saranno assunte dal Comune di Ladispoli, il quale subentrerà al Comune di Cerveteri, quale ente concedente, nel presente contratto con l'impresa affidataria.

2. Il presente contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione di buona fede*) C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex* artt. 1362 (*Intenzione dei contraenti*) e 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*) C.C.

3. Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma, saranno a carico – se dovute – dell'impresa affidataria.

4. L'unità di conto da applicarsi nel presente contratto è esclusivamente l'euro.

5. Il presente contratto adotta esclusivamente la lingua italiana.

6. Per il presente contratto è esclusivamente applicata la legge italiana.

7. A tutti gli effetti del contratto, l'impresa affidataria sarà tenuta ad eleggere domicilio legale all'interno del territorio dei Comuni di Cerveteri o Ladispoli.

Per i contatti :

- con l'ente concedente :

Comune di _____ (____) Via _____ n. _____
tel. (+39) _____, fax (+39) _____, e-mail _____@_____, Ufficio

- con l'impresa affidataria:

_____ (____) Via _____ n. _____
tel. (+39) _____, fax (+39) _____, e-mail _____@_____,
Ufficio _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ente concedente

(_____)

Per l'impresa affidataria

(Il legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli :

- Art. 1, Recepimento della premessa
- Art. 3, Durata
- Art. 4, Oggetto del contratto
- Art. 5, Corrispettivo
- Art. 6, Modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 7, Tariffe
- Art. 8, Prestazioni aggiuntive
- Art. 9, Subaffidamento del servizio TPL
- Art. 10, Obblighi generali dell'ente concedente e dell'impresa affidataria
- Art. 11, Obblighi particolari dell'ente concedente
- Art. 12, Obblighi particolari dell'impresa affidataria
- Art. 13, Carattere del servizio
- Art. 15, Controllo del servizio
- Art. 16, Divieto di cessione del contratto
- Art. 17, Personale e vestiario
- Art. 18, Assicurazione, responsabilità e fidejussione
- Art. 19, Cauzione definitiva,
- Art. 20, Penali,

Art. 21, Risoluzione del contratto

Art. 22, Controversie

Art. 24, Disposizioni finali

Per l'ente concedente

(_____)

Per l'impresa affidataria

(Il legale rappresentante)

Allegati al presente contratto:

- 1- *Capitolato speciale di appalto.*
- 2- *Programma di esercizio.*
- 3-